

<p>In esecuzione della presente deliberazione sono stati Emessi i seguenti mandati:</p> <p>N. _____ del _____ di L. _____</p> <p>N. _____ del _____ di L. _____</p> <p style="text-align: center;">Il Ragioniere</p> <p style="text-align: center;">_____</p>	<p>COMUNE DI CALATABIANO Città Metropolitana di Catania DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 25/10/2016</p>
---	--

OGGETTO: Controversia Fiorilla Michele c/ Comune di Calatabiano - Sentenza n. 2954 del 06/11/2014 emessa dal Giudice di Pace di Catania - Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000 - TUEL .

L'anno **duemilasedici**, il giorno **venticinque**, del mese di **ottobre**, alle ore **19,44 e seguenti**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Calatabiano (auditorium Scuola Media), alla **seduta di prosecuzione** (1), disciplinata dall'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dall'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, in **convocazione ordinaria** (2), partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI		Pres./Ass.		CONSIGLIERI COMUNALI		Pres./Ass.	
Trovato	Salvatore	X		Petralia	Antonio Filippo		X
Turrisi	Salvatore		X	Spoto	Agatino		X
Franco	Francesco		X	Prestipino	Rosario		X
Messina	Rosaria Filippa		X	Foti	Nunziato		X
Ponturo	Vincenzo Massimiliano	X		D'Allura	Silvana Filippa		X
Intelisano	Rosario	X					
Corica	Liborio Mario	X					
Samperi	Salvatore	X					
Gravagna	Maria	X					
Russo	Salvatore		X				
Assegnati n. 15		In carica n. 15		Assenti n. 09		Presenti n. 06	

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, dott. Trovato Salvatore.

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Puglisi Concetta.

Non partecipa il Sindaco, dott. Intelisano Giuseppe.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dell'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, prosegue la seduta.

La seduta è pubblica (3).

Vengono nominati scrutatori, ai sensi dell'art. 184, u. co., dell'O.A.EE.LL., i Sigg. Ponturo Vincenzo Massimiliano, Gravagna Maria, Corica Liborio Mario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione entro riportata;

VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L. R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00;

(1) Inizio; ripresa; prosecuzione.

(2) Ordinaria/urgente

(3) Pubblica/segreta

Sulla proposta in oggetto non sono effettuati interventi.

In assenza di interventi, il Presidente del consiglio mette ai voti la proposta in oggetto,

con 06 (sei) voti favorevoli su 06 (sei) consiglieri presenti e votanti per scrutinio palese (alzata di mano), in pubblica seduta;

richiamati *per relationem* i motivi di fatto e di diritto, espressi nel preambolo della proposta in argomento;

visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta in oggetto.

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18/10 2016

Oggetto: Controversia Fiorilla Michele c/ Comune di Calatabiano – Sentenza n. 2954 del 06/11/2014 emessa dal Giudice di Pace di Catania - Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000 - TUEL .

Proponente:

Il Responsabile Area Amministrativa
Comm. Ispet. Sup. Paone Carmelo

L'Ufficio Redigente:

Il Responsabile Servizio Autoparco
Istr. Direttivo Petralia Pancrazio

VISTA la Sentenza n. 2954 del 06/11/2014 emessa dal Giudice di Pace di Catania, nel giudizio instaurato dal Sig. Fiorilla Michele c/ Comune di Calatabiano, con condanna del Comune al pagamento in favore del Sig. Fiorilla Michele della complessiva somma di euro 630,50;

VISTA la nota dell'Avvocato Mirella Restifo, legale del suddetto ricorrente, assunta al protocollo generale dell'Ente in data 27/05/2016 al n. 6977, con la quale, in base a quanto stabilito nella superiore Sentenza n. 2954/2014, si richiede l'importo delle somme dovute pari ad € 630,50;

CONSIDERATO che, in presenza della sopracitata Sentenza n. 2954/2014 emessa dal Giudice di Pace di Catania, il Comune è tenuto a pagare le somme liquidate dal giudice;

RITENUTO, pertanto, di riconoscere le somme rivenienti dalla Sentenza in esame quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000 - TUEL e di procedere alla liquidazione delle stesse a favore del Sig. Fiorilla Michele nato a Valguarnera Caropepe (EN) l'11/02/1945 e residente in Mascali, C.F.: FRLMHL45B11L583Y;

VISTI gli articoli 193 e 194 del T.U. 18/8/2000, n. 267;

VISTO in particolare l'art. 194 che al comma 1- lett. a) riconosce nella fattispecie dei debiti fuori bilancio quelli derivanti da sentenze esecutive;

VISTO il comma 5 dell'art. 23 della Legge 27.12.2002, n. 289, il quale stabilisce che *“i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 - comma 2 - del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti”*;

DATO ATTO del nuovo orientamento espresso dalla Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Sicilia con la deliberazione n. 189/2014/PAR che superando il precedente orientamento (Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede consultiva, delibera n. 2/2005), in tema di riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio derivante da obbligazioni scaturenti da sentenze esecutive, ha chiarito che per la liquidazione dei debiti di che trattasi si rende necessario il previo riconoscimento da parte del Consiglio Comunale, non ammettendo alcuna possibilità di interposizione, sia pur in via d'urgenza, da parte di altri organi;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il d.lgs.18 Aprile 2000, n. 267;

PROPONE

1. **DI RICONOSCERE**, per i motivi in premessa, ai sensi della lett. a) – comma 1 – dell’art. 194 del T.U. 18.8.2000, n. 267, quale debito fuori bilancio, quello derivante dalla Sentenza n. 2954 del 06/11/2014 emessa dal Giudice di Pace di Catania, nel giudizio instaurato dal Sig. Fiorilla Michele c/ Comune di Calatabiano. con condanna del Comune al pagamento in favore del Sig. Fiorilla Michele nato a Valguarnera Caropepe (EN) l’11/02/1945 C.F.: FRLMHL45B11L583Y, della complessiva somma di euro 630,50;
2. **DI IMPEGNARE** la suddetta somma di euro 630,50, con imputazione al capitolo 10180801 art. 1 (Miss. 1 Progr. 11 Tit. 1) del bilancio 2016;
3. **DI DEMANDARE** al competente Responsabile la predisposizione del provvedimento di liquidazione del debito fuori bilancio di cui al punto 1 nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della L. 289/2002.

Mirella Restifo

Avvocato

95022 Aci Catena (Ct) – Via Ulisse 75, pal.A

fax: +39 095.879731

cell.: 349 - 5230789 – email: mirella.restifo@pec.ordineavvocaticatania.it

**Spett.le Comune di Calatabiano, in persona del
Sindaco pro tempore
Piazza Vittorio Emanuele, 32
95011 Calatabiano (CT)
protocollo_generale@calatabianopec.e-etna.it**

Oggetto: pagamento spese legali causa civile Giudice di Pace di Catania – R.G. 3184/2014 – Fiorilla Michele c. Riscossione Sicilia spa + 5 – sentenza n. 2954/2014 del 06.11.2014, depositata in cancelleria il 12.11.2014, notificata il 03.07.2015.

Con la presente Vi invito al pagamento delle spese legali così come statuite dal Decidente nella sentenza in oggetto, regolarmente notificata, e che qui di seguito vengono dettagliatamente riportate:

Onorari liquidati in favore del procuratore	€ 500,00
Spese generali ex art. 13	€ 75,00
Spese esenti ex art. 15 d.p.r. 633/72	€ 32,50
CPA	€ 23,00
TOTALE	€ 630,50

Si rammenta, inoltre, che l'iva non va versata tenuto conto che lo scrivente procuratore ha il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex art. 27 commi 1 e 2 D.L. n. 98/11.

Con avvertimento che, decorso infruttuosamente il termine di giorni 7 dalla ricezione della presente, mi attiverò per il recupero coattivo delle somme dovute.

Cordiali saluti.

Aci Catena, 24/05/2016

Avv. Mirella Restifo

Avv. Mirella Restifo

COMUNE DI CALATABIANO
CANTIERI 1111

Prot 313 26-05-2016

Protocollo generale

MORO E PETRANA

File Ricerca Nuova Registrazione Collegamento Assegnazione

Visualizza Prot.Entrata Prot.Uscita Prot.Interno Modifica Annulla Assegna

Ricerca rapida: N.Prot. / anno Registrato dal al

	Numero	Tipo	Data	I	Mittente	Destinatario	Oggetto	Classificazi...	Fascicolo	Pra	All	Inv
<input type="checkbox"/>	0006977/2016	E	25/05/2016 13:14:58		MIRELLA.RESTIFO@	01.09. Beni Culturali,	POSTA CERTIFICATA: SOLLECITO PAGAMEI					0
<input type="checkbox"/>	0008758/2015	E	07/07/2015 08:53:36		UFFICIO DEL GIUDIC	03. Vigilanza (WZZ9L	SENTENZA NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA					0
<input type="checkbox"/>	0002726/2014	E	26/02/2014 14:05:45		RESTIFO MIRELLA A	03. Vigilanza	UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CATANIA					0

COPIA

Sent. N. 7956/14
R.G. N. 3184/14
Cron. N.
Rep. N.



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CATANIA
SEZIONE I CIVILE

Il Giudice di Pace, avv. **RICCARDO MANGANI**, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3184/14 R.G., avente ad oggetto opposizione all'esecuzione esattoriale ex art. 615 c.p.c., promossa

DA:

FIORILLA MICHELE, nato a Valguarnera Garopepe (EN) l'11.2.45 e residente in Mascali (CT) N. 7/B, C.F.: FRLMHL45B11L583Y, rapp.to e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Mirella Restifo ed elett.te domiciliata in Acicatenà (CT), Via Ulisse Pal. A, presso lo studio del medesimo.

OPPONENTE

CONTRO

PREFETTO DI MESSINA

CONVENUTO CONTUMACE

CONTRO

COMUNE DI LETOJANNI, Corpo di Polizia Municipale, in persona del Sindaco pro-tempore, rapp.to e difeso, per rapporto organico, dal Comandante del Corpo di P.M. Magg. Dott. Alessandro Molteni ed elett.te domiciliato presso la sede del Corpo stesso.

OPPOSTO

CONTRO

COMUNE DI ROCCALUMERA, Corpo di Polizia Municipale, in persona del Sindaco pro-tempore, rapp.to e difeso, per rapporto organico, dall'isp. Capo Grazia Puglisi ed elett.te domiciliato presso la sede del Corpo stesso.

OPPOSTO

CONTRO

COMUNE DI GIARDINI - NAXOS, Corpo di Polizia Municipale, in persona del Sindaco pro-tempore, rapp.to e difeso, per rapporto organico, dal Comandante il Corpo di P.M. Alfio

Lo Cascio ed elett.te domiciliato presso la sede del Corpo stesso.

OPPOSTO

CONTRO

COMUNE DI GALATABIANO, Corpo di Polizia Municipale, in persona del Sindaco pro-tempore, rapp.to e difeso, per rapporto organico, dall'isp. Capo del Corpo di P.M. Francesco Riolo ed elett.te domiciliato presso la sede del Corpo stesso.

OPPOSTO

E CONTRO

RISCOSSIONE SICILIA s.p.a., Concessionario per la provincia di Catania, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.ta e difesa, per procura in calce alla memoria di costituzione, dall'Avv. Giuseppe Cusumano ed elett.te domiciliata in Catania, Via F. Crispi N. 225, presso lo studio dell'Avv. Silvia Bosco.

OPPOSTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte attrice concludeva chiedendo, per come in atti, declaratoria di annullamento delle opposte iscrizioni a ruolo esattoriali individuate dalle cartelle esattoriali N. 29320040056120670, N. 29320070077143871, N. 29320100001349022, N. 29320100040117280, N. 29320090054999830, N. 29320120028181003, N. 29320080099353365 nonché N. 29320090062213701.

Il tutto con condanna di controparte alle spese di giustizia.

Il Comune di Letefanni concludeva, per come in atti, chiedendo il rigetto di ogni avversa domanda con, in subordine, condanna della società di riscossione citata a manlevare la P.A. delle somme non riscosse.

Il tutto con vittoria delle spese di giustizia.

Il Comune di Roccalumera concludeva, per come in atti, chiedendo disporsi la cessazione della materia del contendere avendo provveduto, in autotutela, ad effettuare lo sgravio dell'opposta cartella esattoriale.

Il Comune di Giardini - Naxos concludeva, per come in atti, chiedendo il rigetto di ogni avversa domanda poiché infondata in fatto ed in diritto.

Il Comune di Galatabiano concludeva, per come in atti, chiedendo il rigetto di ogni avversa domanda poiché infondata con, in subordine, conferma dell'efficacia del titolo esecutivo prodromico dell'incoata procedura esattoriale.

La società opposta, concludeva, per come in atti, chiedendo nel merito, la reiezione dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Il tutto con favore delle spese di lite.

Non si costituiva il Prefetto di Messina, sebbene ritualmente citato, del quale va, indi, dichiarata la contumacia.

Acquisita la documentazione in atti, trattata la causa, all'udienza del 15.10.14 la stessa, sulle conclusioni delle parti presenti come da verbale nonché da precedenti scritti difensivi per tutti i soggetti contendenti oltre che da relative note per quanto concerne l'attore nonché la società convenuta, veniva posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta in parte qua.

In prime cure, si osserva che, in ragione dello sgravio effettuato, ex Comune di Roccalumera, per come documentalmente allegato, sulla cartella esattoriale N. 29320090062213701 può essere pronunciata, in merito, la cessazione della materia del contendere.

Inoltre, per quanto concerne la cartella esattoriale N. 29320040056120670, inerente contravvenzioni sanzionate dal Prefetto di Messina relativamente agli anni 1999 e 2003, notificata in data 10.11.04, non è maturata, ex art. 28 L. 689/81, la prescrizione quinquennale del relativo diritto di credito stante che il preavviso di fermo di beni mobili registrati, avente efficacia interruttiva del predetto termine, è stato notificato il 13.6.07 ed a questo ha fatto seguito, per come documentalmente provato, sempre con efficacia interruttiva del decorso prescrizione, in data 19.10.11, la notifica dell'avviso di intimazione N. 2932011908656176000.

Ed ancora, per quanto afferisce la cartella esattoriale N. 29320070077143871, sempre riguardante una contravvenzione applicata dal Prefetto di Messina relativamente all'anno 2005, notificata il dì 29.3.08, anche per questa non è maturata, ex art. 28 L. 689/81, la prescrizione quinquennale del relativo diritto di credito atteso che alla notifica della cartella esattoriale è seguita, in data 24.4.12, la notifica dell'avviso di intimazione N. 29320129047317056.

Inoltre, per quanto concerne la cartella esattoriale N. 293201070001349022, sempre

riguardante una contravvenzione elevata dal Prefetto di Messina relativamente all'anno 2008, asseritamente notificata il di 5.7.10, per questa, di contro, è maturata, ex art. 28 L. 689/81, la prescrizione quinquennale del relativo diritto di credito atteso che la notifica della stessa, effettuata tramite servizio postale, non è stata seguita dall'esibizione della cartolina di ricevimento allegata al piego raccomandato.

Altresi, per ciò che afferisce la cartella esattoriale N. 29320100040117280, notificata in data 26.10.10, la notifica dei prodromici p.v. N. 1043/07 oltre che N. 1209/07, elevati da agenti del Corpo di P.M. del Comune di Calatabiano, effettuata tramite posta, risulta inficiata dalla mancata produzione della cartolina A/R riguardante l'avviso di comunicazione di avvenuto deposito presso l'Ufficio Postale, stante l'irreperibilità del destinatario, dei relativi pieghi raccomandati.

Per ciò che afferisce la cartella esattoriale N. 29320090054999830, nella parte di credito relativa a sanzioni amministrative irrogate dal Comune di Giardini - Naxos, notificata il 9.2.10, si osserva che vi è in atti prova della notifica del prodromico verbale di contestazione N. 2533/05 effettuata il di 6.2.06.

Sempre per quanto riguarda il Comune di Giardini - Naxos, la cartella esattoriale N. 29320120028181003, notificata in data 24.8.12, è stata emessa alla stregua del prodromico atto d'accertamento sanzionatorio N. 18135/07 la cui notifica, avvenuta il 3.12.07, risulta tuttavia carente della cartolina A/R riguardante l'avviso di comunicazione di avvenuto deposito presso l'Ufficio Postale, attesa l'irreperibilità del destinatario, del relativo piego raccomandato.

Infine, per quanto afferisce la cartella esattoriale N. 29320080099353365, notificata il 26.6.09, inerente la prodromica contravvenzione N. 20040023221/04, la notifica è intervenuta ad oltre cinque anni da quella attinente il p.v. sicché il credito portato dalla stessa, reclus il diritto di credito, è caduto in prescrizione quinquennale per effetto dell'art. 28 L. 689/81.

Perfanto, sia in ragione dell'effettuato sgravio, con pedissequa declaratoria di cessazione della materia del contendere, per quanto riguarda la cartella esattoriale N. 29320080062213701, sia a motivo dell'intervenuta prescrizione quinquennale per ciò che attiene le cartelle esattoriali N. 29320100001349022, N. 29320100040117280, N.

29320120028181003 nonché N. 29320080099353365 va dichiarato, in favore dell'odierno attore, l'inefficacia delle stesse.

Le spese del giudizio seguono la parziale soccombenza e si liquidano come da dispositivo

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, avv. Riccardo Mangani, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3194/14 R.G., sull'opposizione ad esecuzione esattoriale ex art. 615 o.p.c., dichiara, nei riguardi di parte attrice, in accoglimento del relativo gravame, l'inefficacia delle avversate cartelle esattoriali N. 2932009 0062213701, per questa a motivo della cessazione della materia del contendere per l'intervenuto sgravio, N. 29320100001349022, N. 29320100040117280, N. 29320120028181003 nonché N. 29320080099353365 per queste a motivo dell'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 28 L. 689/81, del diritto di credito di natura sanzionatorio dalle stesse portato.

Condanna la Riscossione Sicilia s.p.a., il Comune di Calatabiano nonché il Comune di Letojanni al pagamento delle spese processuali le quali, in assenza di notula, possono essere liquidate, ex D.M. 55/140, rispettivamente:

Nel complessivo importo di E. 132,50, di cui E. 32,50 per spese ed E. 100,00 per compensi, oltre rimborso sulle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge, da distrarsi, per quanto riguarda la Riscossione Serit s.p.a.

Nel complessivo importo di E. 532,50, di cui E. 32,50 per spese ed E. 500,00 per compensi, oltre rimborso sulle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge, da distrarsi, per quanto riguarda il Comune di Calatabiano.

Nel complessivo importo di E. 332,50, di cui E. 32,50 per spese ed E. 300,00 per compensi, oltre rimborso sulle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge, da distrarsi, per quanto riguarda il Comune di Letojanni.

Compensa tra l'attore ed il Comune di Roccalumera e con quello di Giardini - Naxos, nella sussistenza di giustificati motivi, le spese di lite.

Così deciso in Catania, addì 6.11.14.


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Catania, il 12 NOV. 2014

IL CANCELLIERE
(Grazia Campitelli)

Il Giudice di Pace

avv. Riccardo Mangani



Mirella Restifo

Avvocato

95022 Aci Catena (CT) - Via Ulisse 75 pal. A
tel/fax: 095 - 879731 - cell.: 349 - 5230789
pec: mirella.restifo@pec.ordineavvocaticatania.it

SPETT.LE COMUNE DI CALATABIANO

IN PERSONA DEL SINDACO *PRO TEMPORE*

P.ZZA VITTORIO EMANUELE 32

95011 - CALATABIANO (CT)

Oggetto: causa civile Giudice di Pace di Catania - R.G. 3184/2014 - Fiorilla Michele c. Riscossione Sicilia spa Agente della Riscossione della Provincia di Catania + 5 - sentenza n. 2954/2014 del 06.11.14 depositata in cancelleria il 12.11.2014

NOTA SPESE

Onerari liquidati in favore del procuratore	€ 500,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 75,00
Spese esenti ex art. 15 d.p.r.633/72	€ 32,50
C.P.A.	€ 23,00
Totale	€ 630,50

N.B. L'IVA non va versata tenuto conto che lo scrivente procuratore ha il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011.

Mirella Restifo

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Catania, certifico di aver notificato e consegnato copia del suesteso atto a:

~~- Riscossione Sicilia spa – Agente della Riscossione per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Catania Via L.Rizzo n. 39, ivi consegnandone copia a~~

- Comune di Calatabiano, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato presso la casa comunale sita in Calatabiano Piazza Vittorio Emanuele n. 32, cap.95011, ivi consegnandone copia a


my jone AG del 03/7/2015

plr 03/7/2015

DR. DOZZANI CONCETTA M.
MEDICO NUNZI DI PAOE
CATANIA

~~- Comune di Letoianni, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato presso la casa comunale sita in Letoianni Via Vittorio Emanuele n. 115, cap.98037, ivi consegnandone copia~~

~~a~~



AG
7667321747-1
PER POSTALSERVIZIO

SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI

Assicurazione

Aut. Esente

Aut. Informazione

03/07/2015 14:22

00770



M. Della Restivo

Avvocato

via ...

...

Ministero della Giustizia

Ufficio di Segreteria

...

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA (1)

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
- all'art. 3, co. 2, del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

in ordine alla **regolarità tecnica**, si esprime **PARERE: favorevole/contrario** per i seguenti motivi:

Calatabiano li 23/09/2016 **IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Oggetto: “Controversia Fiorilla Michele c/Comune di Calatabiano – Sentenza n.2954 del 06.11.2014 emessa dal Giudice di Pace di Catania - Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.267/2000 TUEL”


Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all’art.53, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall’art. 1, co.1, lett. l) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91, come sostituito dall’art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30;
- all’art.7 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

in ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole e si attesta la copertura finanziaria della spesa sul bilancio 2016:

€ 630,50 sul Cap. 10180801 (Missione 01 Programma 11 Titolo 1) Imp. n. 1105/2016

Calatabiano li, 04.10.2016



IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Rag. Rosalba Pennino

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA
COMUNE DI CALATABIANO**

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di C.C. avente per oggetto: " Controversia Fiorilla Michele c/ Comune di Calatabiano – Sentenza n.2954 del 06.11.2014 emessa dal Giudice di Pace di Catania - Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n.267/2000 – TUEL".

VISTA la proposta in oggetto in attesa di approvazione da parte del Consiglio Comunale e sottoposta all'esame di questo Organo per acquisire il parere, così come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTI ed esaminati gli atti e la normativa richiamata e specificatamente l'art. 194, co.1, lett. a) del D. Lgs. n.267/2000 TUEL;

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria;

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto.

Il Revisore Unico dei Conti

Samperi dott.ssa Daniela

Calatabiano, 10/07/2014

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Trovato dott. Salvatore)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Ponturo Vincenzo Massimiliano)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Puglisi dott.ssa Concetta)

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo, dal _____
al _____, con il n. _____ del Registro
Pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii.,
dal al,
e che contro la stessa non sono stati presentati reclami e/o osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

- a) () ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2, della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii..
(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Ufficio: _____

Li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria